

dr.ssa A. COLAIACOVO

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Suma
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via A. De Curtis, 60B- 96012 AVOLA (SR)
Tel./ Fax n. 0931.821895 - PEC: maria.suma@avvocatisiracusa.legalmail.it

TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. ED ART. 700 C.P.C.

e contestuale istanza di notifica per pubblici proclami ex art.151 cpc

Per la Sig.ra **GIUMMO MARIALUISA**, nata ad Avola (SR) il 28/12/1971, residente in Avola (SR), Via P. Mascagni n.66, Int. I, (C.F: GMMMLS71T68A522A), elettivamente domiciliata in Perugia, Piazza IV Novembre n. 10 (Studio legale Avv. Elena Cristofari) presso lo studio della sottoscritta Avv. Maria Suma, C.F.: SMUMRA70P41A522A, che la rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto e la quale, ai sensi della L. 80/05, dichiara di voler ricevere ogni eventuale notifica e/o comunicazione degli atti al numero di fax **0931.821895** o all'indirizzo PEC: **maria.suma@avvocatisiracusa.legalmail.it**;

CONTRO

- **MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma al Largo Trastevere n.76/A, domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PERUGIA, Via degli Uffici, 14 - C.A.P. 06123;
- **MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Perugia, Viale Carlo Manuali snc, CF: 94094990549;
- **MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, Ambito Territoriale di Perugia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Carlo Manuali snc CF: 80008190540;
- **MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo (90146) Via Fattori , 60;
- Tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale docente di scuola primaria a seguito delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2018/2019 (pubblicati contestualmente in data 01/06/2018 da tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale) e che vantano un punteggio inferiore a quello spettante alla ricorrente in assenza dei titoli di "precedenza" previsti dal CCNL 29/11/2007 e dal CCNI

ORIGINALE

RG 825/18

Informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. N. 28/2010, come modificato dal D.L. N. 69/2013, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, conferisco all' Avv. Maria Suma il mandato di rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui all'emarginato atto e negli eventuali giudizi di appello, di esecuzione e di opposizione con ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, rinunciare agli atti ed accettare eventuali rinunce, riscuotere quietanzare somme, intimare precetto, nonché per resistere nei relativi giudizi di opposizione, proporre domande riconvenzionali, appelli incidentali, deferire giuramenti decisori, fare istanze per sequestri giudiziari e conservativi, chiamare terzi in causa nominare sostituti processuali con pari poteri all'uopo dandone fin d'ora per rato il loro operato.

Autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR- Regolamento UE 2016/679, l'Avv. Maria Suma a gestire, raccogliere e trattare tutti i miei dati personali e di terzi in relazione alla presente procedura. Sempre ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 dichiaro espressamente di essere stato informato delle misure di sicurezza adottate affinché il trattamento dei dati avvenga in maniera lecita, corretta e trasparente, nonché adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, che giudico idonee per la sicurezza dei dati stessi.

Sono stato reso edotto che in ogni momento ho il diritto di fare aggiornare i miei dati, rettificarli, integrarli, cancellarli, chiedere il blocco ed oppormi al loro trattamento.

Eleggo domicilio a tutti gli effetti di legge, anche per la validità e l'efficacia di eventuali pagamenti, presso lo studio dell'Avv. Maria Suma.

Horidivisijms

Vera la firma

Avv. Maria Suma

11/4/2017 o *ex lege* potenziali resistenti

PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE

Di tutti gli atti, provvedimenti, determinazioni posti in essere dall'amministrazione convenuta in violazione delle norme di legge, di contratto e in virtù di errore materiale nella formazione degli elenchi relativi ai suddetti trasferimenti, lesivi del diritto dell'istante, in quanto tutore legale della madre, Di Pietro Paola, giusta il Decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Siracusa emesso il 19/4/2018 (N. 19/2018 R.G. Tut.) a seguito di ordinanza del G.I. nel procedimento civile di interdizione iscritto al N. 5095/17 R.G. del medesimo Tribunale di Siracusa, di vedersi riconoscere la legittima assegnazione ad uno degli ambiti richiesti nella domanda, con diritto di precedenza rispetto a docenti appartenenti alla stessa fase di mobilità che sia con minor punteggio sia in assenza delle "precedenze" previste dal CCNI dell'11/4/2017 hanno ottenuto le sedi spettanti alla scrivente.

PREMESSO IN FATTO

La Sig.ra Giummo Marialuisa è insegnante di ruolo della scuola primaria con contratto a tempo indeterminato, stipulato il 25/11/2015, su posto comune, attualmente in servizio presso l' I.C. PERUGIA I F. MORLACCHI, plesso PGEE851052 - FRAZ. COLLE UMBERTO MAEST.

La docente, infatti, a seguito di proposta di assunzione ricevuta dal Miur ex Lege n. 107/2015, art. 1, comma 98, lett. c (cd. FASE C provenienti da GAE), in data 01.09.2015 (decorrenza giuridica), veniva immessa in ruolo in qualità di docente di scuola primaria nella regione Umbria, con assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2015/16 alla Scuola Primaria D.D. 3° Circolo "G. Cena" – PGEE00300C di Perugia. Superato il periodo di prova previsto dalla legge, veniva quindi assegnata alla sede definitiva.

In data 17/4/2018, la Sig.ra Giummo Marialuisa, in quanto tutrice provvisoria della madre, Di Pietro Paola (giusta il Decreto del Giudice Tutelare, Dott. Tommaso Perna, del Tribunale di Siracusa emesso il 19/4/2018 -N. 19/2018 R.G. Tut., a seguito di ordinanza di nomina del G.I., Dott.ssa Patrizia Fugallo, del 9/4/2018 nel procedimento civile di interdizione iscritto al N. 5095/17 R.G. del medesimo Tribunale di Siracusa ed oggi già definito con Sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1175/2018 del 5-13/6/2018), rappresentata, quindi, con nomina di tutore legale alla quale la ricorrente presta assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva, globale e permanente, in quanto non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, presentava, tramite il sito del Miur "Istanze On Line", regolare domanda di partecipazione alla mobilità territoriale in organico di diritto, per l'a.s. 2018/2019, per la scuola primaria, posto comune e posto lingua, con il titolo di precedenza, previsto dal CCNI, per la tutela legale

suddetta con un punteggio base pari a 58 punti ed un punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento pari a 6 punti, esprimendo le seguenti preferenze rispettivamente su scuola e su ambiti, disposte secondo un proprio ordine di precedenza, così come consentito dalla stessa normativa di riferimento:

1. Scuola - SREE01301P - I C.D. E. DE AMICIS AVOLA;
2. Scuola - SREE83401P - III I.C. L. CAPUANA AVOLA;
3. Scuola - SREE83301V - II I.C. G. BIANCA AVOLA;
4. Scuola - SREE858017 - III I.C. F. MAIORE - NOTO;
5. Scuola - SRCT701006 - CPIA SIRACUSA P.EROGAZIONE NOTO;
6. Ambito - SIC0000025 - SICILIA AMBITO 0025 (Provincia SR);
7. Ambito - SIC0000026 - SICILIA AMBITO 0026 (Provincia SR);
8. Ambito - SIC0000024 - SICILIA AMBITO 0024 (Provincia RG);
9. Ambito - SIC0000023 - SICILIA AMBITO 0023 (Provincia RG);
10. Ambito - SIC0000010 - SICILIA AMBITO 0010 (Provincia CT);
11. Ambito - SIC0000009 - SICILIA AMBITO 0009 (Provincia CT).

Contrariamente a quanto espresso e richiesto nella domanda di mobilità, la ricorrente, in data 1 Giugno 2018, si vedeva recapitare sulla propria casella di posta elettronica una comunicazione proveniente dal Miur (noreply@istruzione.it), con la quale veniva informata che per l'a.s. 2018/2019 "non ha ottenuto il movimento richiesto".

Inoltre, in pari data (1/6/2018), il MIUR, per il tramite delle proprie articolazioni regionali e provinciali (USR e USP) dislocate sul territorio nazionale, procedeva alla pubblicazione di tutti gli elenchi riguardanti i movimenti dei docenti della scuola primaria a seguito della mobilità. Dall'esame dei suddetti elenchi ufficiali l'istante ha potuto constatare che negli Ambiti indicati nell'ordine di cui alla domanda dalla ricorrente, numerose sedi territoriali sono state assegnate a docenti della scuola primaria che, pur ricoprendo la stessa posizione dell'odierna istante vantano un punteggio nettamente inferiore alla stessa, in assenza di qualsiasi diritto di precedenza prevista da contratto o ex lege.

Tutto ciò premesso in fatto, l'esponente ritiene di dover proporre ricorso in via d'urgenza dinanzi l'III.mo Giudice del Lavoro adito per i seguenti motivi di

DIRITTO

- **SULLA GIURISDIZIONE ORDINARIA DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

In via preliminare, occorre sottolineare che la giurisdizione della controversia in questione sia da individuarsi in capo al Giudice Ordinario in funzione di Giudice

Unico del Lavoro. Oggetto della vertenza è il mancato trasferimento per l'anno scolastico 2018/2019 nella sede richiesta, ricollegata all'esigenza di ricongiungimento alla famiglia nonché al comune di residenza per ragioni di diritto.

Sul punto l'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che tutte le controversie concernenti lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre restano assegnate, alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La partecipazione della ricorrente alla procedura di mobilità non rientra nell'ambito delle procedure concorsuali, essendo ella a tutti gli effetti già una dipendente della P.A. La stessa, infatti, è titolare di un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dalle norme di contrattazione collettiva di cui al vigente CCNL Comparto Scuola ed al successivo C.C.N.I. dell'11/4/2017 concernente la mobilità del personale docente e della relativa O.M n. 207 del 9/3/2018.

Pertanto, la posizione giuridica della ricorrente corrisponde ad una posizione di "diritto soggettivo", poiché concerne la sua richiesta, di essere correttamente inserita nelle graduatorie per il trasferimento nella sede auspicata, in virtù del possesso di validi titoli di precedenza e requisiti previsti dalla legge.

- **SUL FUMUS BONI IURIS**

Si ritiene sussistente il *fumus boni iuris*, vista l'alta probabilità di accoglimento, nel merito, delle ragioni addotte dalla ricorrente; circa il fondamento giuridico del diritto dalla stessa vantato, infatti, si fa rilevare quanto segue.

Con O.M. n. 207 del 9/3/2018, il MIUR ha disposto l'attuazione del C.C.N.I. 11/4/2017 concernente la mobilità del personale della scuola per l'a.s. 2017/2018, prorogandolo per l'a.s. 2018/2019 in virtù dell'Accordo Ponte sottoscritto in data 7/3/2018.

L'art. 13, N. IV del predetto C.C.N.I. dell'11/4/2017, tra le ipotesi di precedenza riconosciute per la mobilità del personale docente, contempla "*l'assistenza da parte di chi esercita la tutela legale*". Quindi specifica, tra le altre cose, che "*Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza*".

La Sig.ra Giummo è **tutore legale** provvisorio della madre, Di Pietro Paola, nata ad Avola il 19/06/1942, come da Ordinanza del Tribunale di Siracusa, Giudice Istruttore Dott.ssa Patrizia Fugallo, emessa il 9/4/2018 nel giudizio di interdizione N. 5095/17 R.G. (già allegata alla domanda di mobilità presentata il 17/4/2018), a seguito della quale è stata costituita, in attesa della sentenza definitiva di interdizione (invero emessa successivamente in data 5/6/2018, depositata il 13/6/2018), la tutela provvisoria *ad interdicendo* N. 19/2018 R.G. Tut., presso il medesimo Tribunale di Siracusa.

Con Decreto del 19/4/2018, depositato il 23/4/2018, il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Siracusa, Dott. Tommaso Perna, ha confermato la suddetta nomina di tutore provvisorio della Sig.ra Giummo Marialuisa, la quale il 22/5/2018 ha prestato il giuramento di rito.

Il comportamento tenuto dal MIUR nei confronti della ricorrente nella procedura di mobilità dei docenti per l'anno 2018/2019 è, pertanto, palesemente illegittimo, perché posto in violazione di legge con quanto stabilito dalle stesse norme del CCNI - Mobilità Docenti 2018/2019 e perché gravemente lesivo del diritto della docente a vedersi riconosciuta l'assegnazione di almeno una delle sedi espresse nella domanda di mobilità.

Inoltre, da tali violazioni di legge da parte dell'amministrazione convenuta è emersa certamente una grave ed inaccettabile disparità di trattamento tra quei docenti che hanno beneficiato dell'assegnazione della sede di servizio in uno degli ambiti richiesti con la domanda di mobilità e la ricorrente che, nonostante il possesso di uno dei requisiti previsti (titolo di precedenza) dalla legge e il superiore punteggio, si è vista invece rifiutare il movimento di sede richiesto. E ciò in contrasto con l'art 3 Cost. che afferma il principio di uguaglianza nella sua massima estensione, correlato con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

- **SUL PERICULUM IN MORA**

In virtù del combinato disposto dell'art. 424 e degli artt. 437 e seguenti del Codice Civile, il tutore, ancorché provvisorio, ha la cura della persona dell'interdetto, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni; agisce in nome e per conto dell'interdetto quale suo rappresentante legale e la nomina di tutore riduce il rappresentato in uno stato di assoluta incapacità di agire. Il tutore ha l'obbligo di esercitare il proprio ufficio con fedeltà e diligenza per tutta la durata

dell'incarico, fino a quando non interverrà un'eventuale revoca da parte del giudice tutelare.

Conseguentemente, la docente ricorrente, in qualità di tutore della madre, tra l'altro portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92), per adempiere ai doveri imposti dalla legge, non potrà allontanarsi, per tutto il periodo di durata dell'incarico, dal luogo di residenza della madre interdetta.

Ne deriva che, nel caso di specie, è palesemente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'amministrazione convenuta, che rivela l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile in una situazione meritevole di tutela immediata e che vede leso il diritto soggettivo dell'attuale ricorrente al trasferimento presso una delle sedi di lavoro tra quelle "preferite", le quali, per la vicinanza al luogo di residenza della rappresentata, permettono alla ricorrente di fedelmente e diligentemente adempiere agli obblighi (imposti dalla legge) derivanti dal proprio ufficio di tutore.

Sussiste, dunque, nella fattispecie il *periculum in mora* che giustifica il procedimento d'urgenza *de quo*, poiché la durata anche fisiologica di un giudizio ordinario di cognizione (ma anche solo il tempo necessario ad ottenere un provvedimento d'urgenza all'esito della convocazione delle parti), espone la ricorrente ad un pregiudizio grave ed irreparabile, da diversi punti di vista.

E' altamente probabile, infatti, che il giudizio verrà definito in tempi tali da non permettere alla ricorrente il diritto a vedersi riconosciuta l'assegnazione su una delle sedi scelte ed ancora vacanti a seguito delle operazioni di mobilità o in via di assegnazione ad altri candidati (si pensi alle domande per le assegnazioni "provvisorie" che a breve sarà possibile inoltrare; alle assunzioni dei docenti inseriti nelle GAE in varie province; alle numerose riassegnazioni, anche in autotutela, a seguito di ricorsi e reclami).

Sono ancora in corso, inoltre, numerosissime procedure di conciliazione con docenti della primaria che potrebbero risolversi, come già è accaduto, con l'assegnazione ai docenti ricorrenti di una delle sedi di interesse dell'istante.

Si tratterebbe, in altri termini, della lesione di un bene giuridico non patrimoniale (anche in termini di perdita di chance) che non è suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario ed integra, ad avviso della scrivente difesa, un pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla presente procedura d'urgenza con richiesta di provvedimento favorevole pronunciato inaudita altera parte.

Tanto premesso e considerato in fatto ed in diritto, ritenuti sussistenti i presupposti

del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, la signora Giummo Marialuisa come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE
IN VIA CAUTELARE D'URGENZA

all'III.mo Tribunale Adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché Voglia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., ritenuto sussistente il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, in accoglimento del presente ricorso, *adversis reiectis*, emettere, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Accertare e dichiarare, previo annullamento dell'atto con cui il MIUR ha negato il trasferimento, perché illegittimo, nonché degli altri atti connessi e/o conseguenti, il diritto della ricorrente, Giummo Marialuisa, al riconoscimento, per la classe di concorso EEEE (Scuola Primaria), posto comune e posto lingua, del trasferimento e della legittima assegnazione su scuola e su ambiti, così come richiesti nella domanda, con diritto di precedenza, per tutela legale, rispetto a docenti appartenenti alla stessa fase di mobilità che sia con minor punteggio sia in assenza delle "precedenze" previste dal CCNI dell'11/4/2017 hanno ottenuto le sedi spettanti alla scrivente.
- Condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad assegnare alla ricorrente, Giummo Marialuisa, per la classe di concorso EEEE (Scuola Primaria), posto comune e posto lingua, così come da richiesta inviata al MIUR, una sede su scuola o su ambito, tra quelle indicate come "preferite", con diritto di precedenza per tutela legale e con il punteggio indicato in domanda o del diverso punteggio accertato, a far data dalla medesima richiesta, per l'anno scolastico 2018/2019;
- Disporre qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario ed idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione a tutela della posizione della ricorrente.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione di spese a favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara anticipatario.

Si allegano:

1. Copia contratto a tempo indeterminato del 25/11/2015.
2. Copia domanda di mobilità inoltrata su "Miur-Istanze on line" il 17/4/2018.
3. Stralcio CCNI mobilità dell'11/4/2017.


4. Copia email di notifica rigetto trasferimento.
5. Bollettino trasferimenti dell'A.T. per la provincia di Perugia.
6. Ordinanza del 9/4/2018 emessa dal G.I. Fugallo del Tribunale di Siracusa nel procedimento N. 5095/17 R.G.
7. Decreto del 19/4/2018, emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Siracusa (N. 19/2018 Tut.) e relativo verbale di giuramento.
8. Copia della Sentenza di interdizione n. 1175/208 del Tribunale di Siracusa.
9. Copia certificazione invalidità (L. 104/92) della Sig.ra Di Pietro Paola.
10. Autocertificazione reddituale.

Salvis iuribus.

Ai sensi e per gli effetti del DPR n. 115/2001, si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e che per il presente procedimento non è dovuto il versamento del contributo unificato, in quanto la ricorrente (come da dichiarazione allegata), versa nelle condizioni di cui all'art. 9, comma 1bis, del medesimo DPR n. 115/2002.

Avola- Perugia, li 2/7/2018

Avv. Maria Suma



ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura a margine del presente ricorso,

PREMESSO

Che il ricorso ha per oggetto l'impugnazione dell'elenco (bollettino) dei trasferimenti del personale docente di scuola primaria a seguito delle operazioni di mobilità' per l'a.s. 2018/2019 (pubblicati contestualmente in data 1/6/2018 da tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale);

che ciò implica che dall'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe conseguire potenziale interesse contrario di altri docenti le cui generalità e residenza sono allo stato ignote;

che al fine dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato agli eventuali detti docenti potenzialmente contro interessati;

RILEVATO

Che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del fatto che le loro generalità e residenza sono allo stato ignote;

che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e comunque è estremamente onerosa;

che l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quello per via telematica o telefax;

che la notifica con pubblicazione sul sito internet del MIUR continua ad essere utilizzata dal Giudice Amministrativo e dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive e che i Tribunali del Lavoro hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che «[...] l'urgenza e la sformatizzazione della [...] procedura [ex art. 700c.p.c.; ndr] nonché la peculiarità del caso [...] giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini [...]; applicando l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati [...] mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale [...]»;

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, fa

ISTANZA


affinché l'On.le Tribunale adito voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al Miur convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'Amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria - Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia, con sede in Viale Carlo Manuali Perugia, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale www.istruzione.perugia.it o altro meglio individuato.

Avola - Perugia, 2/7/2018

Avv. Maria Suma

Avv. Maria Suma



N. R.G. 825/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA

Sezione Lavoro

Il Giudice dott. Antonella Colaiacovo,
visto il ricorso n. R.G. 825/2018, promosso da

GIUMMO MARIALUISA (avv. Elena CRISTOFARI e Maria SUMA)

ricorrente/i

nei confronti di

MIUR, USR per l'Umbria + altri

resistente/i

Ritenuta la necessità di riservare la delibazione dell'istanza cautelare proposta all'esito della rituale instaurazione del contraddittorio tra le parti, atteso che non sono dedotte ragioni idonee a giustificare un provvedimento *inaudita altera parte*;

visti gli artt.700, 669 *sexies* c.p.c.;

P.Q.M.

- Fissa per la trattazione dell'istanza cautelare l'udienza del **18 luglio 2018 ore 10,10**.
- Assegna a parte ricorrente termine per il perfezionamento della notifica del ricorso e del presente provvedimento alla controparte **sino alla data del 12 luglio 2018**.

Si comunichi con urgenza alla parte ricorrente a cura della Cancelleria.

Perugia 09/07/2018

Il Giudice
Antonella Colaiacovo

62 2455

